

# **Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo**

## **Regolamento Anticipazioni**

Modalità di attribuzione delle anticipazioni a valere sulla  
posizione individuale di previdenza complementare

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2016



Il presente documento contiene le istruzioni relative alle richieste di anticipazione da parte di tutti gli aderenti. Si raccomanda di seguire tutte le indicazioni riportate di seguito, prestando particolare attenzione a quanto evidenziato nelle avvertenze.

## Art. 1. Requisiti e causali

**1.1** In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è stata attribuita agli iscritti la facoltà di richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale per le finalità previste dalla legge, cioè nei seguenti casi e misure:

**a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

**b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

**c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.**

**1.2** Ai fini della predetta anzianità d'adesione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Isritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

**1.3** Le anticipazioni sono erogate in conformità alle istruzioni emanate tempo per tempo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in particolare agli Orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti del 10/02/2011, disponibili sul sito della Commissione [www.covip.it](http://www.covip.it) (link "Regolamentazione", "Fondi Pensione"), oppure sul sito internet del Fondo.

**1.4** L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali e dei massimali previsti.

Non è possibile, da parte dell'Isritto, conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento, o di documentazione di spesa già presentata. In caso di anticipazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è possibile integrare la richiesta di anticipazione relativamente allo stesso evento, a fronte di ulteriore documentazione di spesa, nei limiti consentiti dalla legge.

Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

**1.5** Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 1.1, lett. c), l'iscritto dovrà attestare di non aver ottenuto, per lo stesso evento, rimborsi da fondi sanitari e/o polizze assistenziali, anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto - ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile e/o anticipazioni della previdenza complementare. In caso contrario l'anticipazione compete per la differenza tra il valore della spesa effettivamente sostenuto e documentato e il valore delle altre tipologie di finanziamento ottenute e / o richieste (ferme restando le misure massime di cui al punto 1). L'iscritto dovrà pertanto attestare l'importo del finanziamento ottenuto.



- 1.6 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo, tramite apposito modulo, unitamente alla documentazione prevista nel presente regolamento.

**Avvertenze**

*Si precisa che non saranno erogate anticipazioni a fronte di spese sostenute anteriormente a 18 mesi dalla data in cui viene effettuata la richiesta, salvo l'ipotesi di richiesta di anticipazione per estinzione mutuo di cui all'art. 4.7*

La non conformità della documentazione richiesta a supporto dell'anticipazione è causa di impedimento all'erogazione della medesima.

In caso di impossibilità da parte dell'interessato di documentare in tutto o in parte le spese sostenute, ovvero di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'anticipazione dovrà essere totalmente o parzialmente restituita. In questo caso l'importo da restituire sarà pari al corrispondente importo lordo a suo tempo detratto dalla posizione previdenziale individuale, maggiorato delle spese amministrative sostenute per l'istruzione della pratica; in tal caso rimarrà a carico dell'Isritto l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso delle ritenute versate all'Erario.

Il Fondo, che potrà effettuare verifiche in merito alla completezza e correttezza della documentazione prodotta, si riserva la facoltà di richiedere all'isritto informazioni e documentazione aggiuntiva (es.: copia dei rimborsi ottenuti dai fondi sanitari).

In presenza di **cessioni del quinto**, il Fondo verserà all'aderente l'anticipazione richiesta a condizione che tale anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario.

L'isritto dovrà pertanto produrre a corredo della richiesta di anticipazione il documento della finanziaria attestante il debito residuo. Qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, il Fondo potrà procedere all'erogazione dell'anticipazione richiesta senza attendere il benestare da parte della finanziaria. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo il Fondo comunicherà alla società la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell'importo dell'anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il fondo. Sarà facoltà dell'intermediario finanziario rilasciare il benestare per l'erogazione, anche parziale.

Nel caso la Finanziaria non conceda la liberatoria, il Fondo non potrà erogare l'anticipazione.

Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche, il Fondo potrà comunque erogare l'importo corrispondente ai 4/5 delle somme richieste, mentre per la porzione corrispondente a 1/5, il Fondo procederà come sopra indicato.

- 1.7 L'ammontare delle somme anticipabili, al netto degli oneri fiscali, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.
- 1.8 Il Fondo è autorizzato a detrarre dalla posizione individuale il corrispondente ammontare lordo, che verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

## Art. 2. Importo richiedibile

Le richieste di anticipazione di importo superiore al limite percentuale stabilito dalla normativa (30%-75%) sul valore della posizione individuale dell'isritto al momento dell'uscita verranno considerate valide nei limiti massimi definiti dalla normativa stessa.

Inoltre, occorre tenere presente nel formulare le richieste che:

- sono ammessi i preventivi di spesa per le "spese sanitarie" a condizione che sia fornita almeno



- una fattura o ricevuta fiscale di importo complessivamente non inferiore a € 1.000;
- sono ammessi i preventivi di spesa per gli interventi di “ristrutturazione della prima casa di abitazione” a condizione che sia fornita almeno una fattura di importo complessivamente non inferiore a € 5.000 IVA inclusa ;
- non sono ammesse richieste di anticipazione per “ulteriori esigenze” di importo complessivamente inferiore a € 1.000 lordi.

Il Fondo, in caso di comprovate e documentate situazioni di particolare urgenza e gravità, potrà valutare l'accettazione di richieste presentate per importi inferiori ai limiti sopra indicati.

Fatti salvi i limiti di erogazione per le singole causali, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Per quanto concerne inoltre l'erogazione di anticipazioni per la soddisfazione di ulteriori esigenze, si evidenzia che le somme complessivamente percepite a suddetto titolo non possono eccedere il 30% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Pertanto, in caso di eventuale superamento dei predetti massimali, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro i limiti consentiti.

### **Art. 3. Spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche**

- 3.1** L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'Isritto per sé o per i seguenti familiari: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto e i figli (anche se adottati o affiliati).
- 3.2** Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni.
- 3.3** L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'Isritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 3.4** L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.
- 3.5** L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 2, è riconosciuta su presentazione della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti (fatture o ricevute quietanzate) ovvero, in assenza, a fronte di preventivi di spesa, a condizione che sia presentata al momento della richiesta almeno una prima fattura o ricevuta fiscale di importo complessivamente **non inferiore a € 1.000**.

#### **Avvertenze**

*Non saranno accettate richieste di anticipazione con preventivi di spesa, se non viene presentata contestualmente una **prima fattura o ricevuta fiscale d'importo non inferiore a € 1.000***

Per le spese sanitarie erogabili sulla base di preventivi di spesa, le fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrate contestualmente all'emissione e, comunque, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai sei mesi è necessario produrre entro tale scadenza, e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria erogante che attesti lo stato di avanzamento delle cure, nonché le tempistiche di completamento previste.



**3.6** L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto, che in caso contrario dovrà rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.6 – le somme erogate in eccesso.

**3.7 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:**

-  Modulo di richiesta anticipazione;
-  Attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni;
-  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (allegato al modulo di richiesta anticipazione)
-  Copia fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti ovvero, in assenza, preventivi di spesa, a condizione che vi sia al momento della richiesta almeno una prima fattura o ricevuta fiscale di importo non inferiore a euro 1.000.
-  Se le spese sono sostenute nell'interesse di un familiare, allegare
  - stato di famiglia ovvero certificato anagrafico con l'indicazione della paternità e della maternità del figlio/a, ovvero dichiarazione sostitutiva dei medesimi certificati (anche in caso di convivenza di fatto)
  - modulo privacy (v. modulistica) compilato e sottoscritto dal familiare per il quale sono sostenute le spese.
-  Fotocopia documento d'identità.
-  Fotocopia codice fiscale.

**Art. 4. Acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per sé o per i figli**

**4.1** Si considera prima casa di abitazione la casa destinata a residenza o a dimora abituale , cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli (anche se adottati o affiliati).

La definizione di prima casa di abitazione presuppone la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile, nonché la residenza anagrafica (ovvero l'impegno a trasferire la residenza anagrafica) presso l'immobile stesso.

In coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016, che riconoscono la permanenza delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro in caso di acquisto di una nuova casa, purché la vecchia abitazione per la quale sono state richieste le agevolazioni fiscali sia venduta entro 1 anno, l'aderente ha facoltà di richiedere l'anticipazione per acquisto di prima casa alle medesime condizioni per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, ossia ponendo in vendita la precedente abitazione entro 1 anno dall'acquisto di quella nuova.

L'acquisizione deve inoltre realizzare i requisiti fondamentali della piena proprietà e del totale ed effettivo possesso dell'immobile. E' ammesso il caso di acquisto di diritto di superficie<sup>1</sup>.

**4.2** L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile avente le caratteristiche indicate al precedente punto 3.1, in comproprietà con terzi.

**4.3** Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi;

<sup>1</sup> Orientamenti Covip in materia di anticipazioni del 10/02/2011.



- acquisto da terzi in presenza di unità abitativa inadeguata per il nucleo familiare <sup>2</sup>;
- acquisto da terzi in presenza di abitazione già acquistata nello stesso Comune per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio;

**4.4** L'anticipazione per le tipologie indicate al comma 3 è concedibile in relazione ad acquisizioni perfezionate nei diciotto mesi precedenti la richiesta.

**4.5** Nel caso di acquisizioni perfezionate oltre tale termine è ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'estinzione del contratto di mutuo, purché non siano trascorsi più di nove anni dalla data di acquisto dell'immobile.

**4.6** L'anticipazione è commisurata all'onere complessivo effettivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante da atto notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole tipologie di acquisizione), maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e delle eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione, al netto di eventuali rimborsi/anticipazioni di cui all'art. 1.5.

**4.7 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:**

**Per tutte le tipologie di acquisto**

-  Modulo di richiesta anticipazione
-  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (allegato al modulo di richiesta anticipazione)
-  Fotocopia documento di identità.
-  Fotocopia codice fiscale.
-  Certificato di residenza.  
Nel caso in cui l'acquirente non abbia ancora ottenuto la residenza presso la casa oggetto di acquisto, potrà rendere una dichiarazione recante l'impegno a trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile.

Per ciascuna tipologia di acquisto, è **inoltre** richiesta la seguente documentazione:

**Acquisto di alloggio da terzi**

-  Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
**N.B.** L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
-  Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di proposta di acquisto, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del

<sup>2</sup> Per unità abitativa inadeguata s'intende un alloggio che non disponga dei requisiti minimi dimensionali in relazione al numero previsto degli occupanti, in base alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975.



contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza; non devono, inoltre, essere pendenti all'atto della richiesta eventuali condizioni sospensive che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti).

**Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata**

- ☞ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
**N.B.** L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☞ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☞ Dichiarazione sostitutiva di atto notarile attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975:

Superficie per abitante	1 abitante – 14 mq ; 2 abitanti – 28 mq; 3 abitanti – 42 mq; 4 abitanti – 56 mq; per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali	Stanza da letto per 1 persona – 9 mq; Stanza da letto per 2 persone – 14 mq + una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza	1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno; 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

**Acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali**

- ☞ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile, salvo quella per cui si è richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita dove viene precisato quanto sopra indicato.
- ☞ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☞ non appena disponibile, copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata entro 1 anno dall'atto di acquisto.

**Avvertenze**

*N.B. Tale tipologia di anticipazione è consentita solo in caso di vendita della precedente abitazione entro 1 anno dall'acquisto. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo di restituzione della somma anticipata con le modalità di cui all'art. 1.5 del presente regolamento.*

### **Costruzione in proprio**

 Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

**N.B.** L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.

 Titolo di proprietà del terreno.

 Copia permesso di costruire.

 Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

 Copia delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ovvero, in assenza, preventivi di spesa.

La copia delle fatture dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.

E' ammesso anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione del terreno, a condizione che non siano trascorsi più di diciotto mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita e che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione, vale a dire: copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

### **Acquisto in cooperativa**

 Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

**N.B.** L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.

 Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio, ovvero, in assenza, copia atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione ed il prezzo dell'alloggio e/o altri eventuali contratti preliminari.

 Copia pagamenti effettuati.

La copia delle fatture dei pagamenti effettuati nonché la copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio dovranno in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura della cooperativa che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.



### **Nel caso di estinzione del contratto di mutuo**

-  Copia dell'atto notarile di mutuo, purché lo stesso sia stato stipulato oltre i 18 mesi ed entro il limite di 9 anni dalla data della richiesta;
-  Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa al debito residuo, alla data della richiesta;
-  Benestare dell'Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo;

Entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, dovranno in ogni caso essere fornite:

-  Copia dell'eseguito pagamento della somma dovuta per estinzione anticipata del mutuo;
-  Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa all'importo versato ed eventuale nuovo debito residuo.

Si precisa che l'importo sarà erogato sulla base della dichiarazione rilasciata all'aderente dall'Istituto di credito mutuante al momento della richiesta di anticipazione, senza tener conto di eventuali rate di pagamento effettuate nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta e l'effettiva liquidazione della somma da parte del Fondo.

#### **Avvertenze**

***Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli, la documentazione richiesta per le diverse tipologie indicate ai paragrafi precedenti deve essere relativa al figlio/figlia.***

*Occorrerà inoltre produrre:*

-  *Stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva del medesimo.*
-  *Modulo Privacy compilato e sottoscritto dal figlio/a.*

**Art. 5. Spese per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione.**

**5.1** L'anticipazione è concessa per gli interventi di ristrutturazione sostenuti, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Le tipologie di intervento richiamate dalla normativa, sono le seguenti:

- a)** “interventi di manutenzione ordinaria”, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b)** “interventi di manutenzione straordinaria”, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli



consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<sup>3</sup>, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

**Avvertenze**

*La tipologia di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del D.P.R n. 380/2001 dovrà essere attestata dall'impresa edile che svolge i lavori, ovvero da architetto, geometra, o altra figura/struttura competente.*

**5.2** L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con le fatture ed i relativi bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;

<sup>3</sup> Si tratta del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**5.3** Non rientrano invece tra le spese considerate dal punto che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

**5.4 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:**

- Modulo di richiesta anticipazione.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (allegato al modulo di richiesta anticipazione)
- Fotocopia documento di identità.
- Fotocopia codice fiscale.
- Certificato di residenza dell'iscritto. Se non ancora residente, copia della richiesta di cambio residenza, o dichiarazione con l'impegno a trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile al termine dei lavori.
- Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà dell'immobile
- Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);
- Copia del contratto da cui risultino gli interventi da realizzare, con indicazione della spesa complessiva.
- Dichiarazione rilasciata da parte dell'impresa edile (architetto, geometra o altra figura/struttura competente) attestante che le spese sostenute sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3, comma 1, del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio.
- Copia delle fatture e/o delle ricevute fiscali e dei relativi bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento ovvero, in assenza, preventivi di spesa, a condizione che vi sia almeno al momento della richiesta un prima fattura o ricevuta fiscale di importo **non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa)** al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

**Avvertenze**

*Non saranno accettate richieste di anticipazione con preventivi di spesa, se non viene presentata contestualmente **una prima fattura o ricevuta fiscale di importo non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa)**. Per gli interventi di ristrutturazione erogabili sulla base di preventivi di spesa, la copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri complessivamente sostenuti dovrà essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora la chiusura dei lavori non consentisse il rispetto della termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.*



**Avvertenze**

*Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli, la documentazione richiesta deve essere relativa al figlio/figlia.*

*Occorrerà inoltre produrre:*

 *Stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva del medesimo.*

 *Modulo Privacy compilato e sottoscritto dal figlio/a.*

**Art. 6. Anticipazione per ulteriori esigenze dell'Iscritto**

**6.1** L'anticipazione è connessa alla soddisfazione delle "ulteriori esigenze" dell'Iscritto, per un importo non superiore al 30%.

**Avvertenze**

***Non sono ammesse richieste di anticipazioni per un importo inferiore ai 1.000 euro lordi***

La richiesta non deve essere corredata da alcuna documentazione di spesa, ma è sufficiente presentare:

 Modulo di richiesta anticipazione.

 Fotocopia documento di identità.

 Fotocopia codice fiscale.

**Art. 7. Reintegro dell'anticipazione**

**7.1.** L'Iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti, compilando l'apposito modulo ed allegando le copie delle ricevute del bonifico bancario eseguito.

**Art. 8. Modalità per l'invio della richiesta**

Qualora, sulla base di quanto indicato nei punti precedenti, si intenda presentare la richiesta di anticipazione, si dovrà procedere come segue:

- compilare il modulo di richiesta anticipazione idoneo per la causale prescelta;
- allegare la documentazione prevista per la causale prescelta;
- inviare mediante raccomandata a:

**Fondo Pensione a contribuzione definita  
del Gruppo Intesa Sanpaolo**

c/o **PREVINET S.p.A.**  
Via E. Forlanini, 24  
31022 Preganziol (TV)

Il Fondo, a sua completa discrezione, al fine di verificare il diritto all'anticipazione, potrà richiedere all'iscritto integrazioni della documentazione.



## Art. 9. Modalità di pagamento

Il Fondo effettua la liquidazione dell'anticipazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente delle competenze intestato all'iscritto, come indicato sul modulo di richiesta.

## Art. 10. Modalità di comunicazione

### Comunicazioni da parte dell'iscritto al Fondo

Le comunicazioni da parte dell'iscritto dovranno essere indirizzate a:

#### **Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo**

c/o PREVINET S.p.A.  
Via E. Forlanini, 24  
31022 Preganziol (TV)

#### **Avvertenze**

*Una volta erogata l'anticipazione, il richiedente si impegna a trasmettere al Fondo entro sei mesi la documentazione definitiva eventualmente mancante (esclusivamente nei casi previsti nei precedenti paragrafi); in caso contrario, il Fondo provvederà a richiedere all'iscritto la restituzione di quanto anticipato, in applicazione dell'art.1.5 del Regolamento.*

*In ogni caso, all'iscritto che non provvederà ad inviare la documentazione definitiva sarà preclusa la possibilità di richiedere nuove anticipazioni fino alla completa regolarizzazione della propria posizione.*

### Comunicazioni da parte del Fondo verso l'iscritto

Per l'invio delle sue comunicazioni, il Fondo utilizzerà, preferibilmente, quale recapito dell'iscritto, l'e-mail aziendale ovvero altro indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di richiesta anticipazione.